

Roma, 27 ottobre 2015

Spett.li

FISTEL-CISL

ULCOM-UIL

UGL Telecomunicazioni

In data odierna le Parti hanno sottoscritto un Contratto di Solidarietà a norma dell'art. 21, comma 1, lettera c), e comma 5, del Dlgs. n. 148/2015 che interessa 30.412 lavoratori della Società.

Poiché l'art. 3 del citato Decreto Legislativo stabilisce l'estensione degli importi massimi mensili di integrazione salariale anche nei confronti dei destinatari del Contratto di Solidarietà, le Parti hanno convenuto sull'esigenza di definire uno strumento di sostegno economico per il periodo di applicazione del Contratto stesso.

In tal senso l'Azienda esprime la propria disponibilità a offrire ai lavoratori destinatari del Contratto di Solidarietà un prestito nei termini e condizioni di seguito riepilogate, in coerenza con i principi e le logiche delle *Policy* aziendali in materia alle quali si rinvia per le istruzioni operative.

In particolare, il lavoratore destinatario del Contratto di Solidarietà potrà richiedere entro tre mesi dal periodo di paga in corso alla data di applicazione nei suoi confronti delle sospensioni di accedere a un prestito secondo gli importi medi annui indicati, per livello di inquadramento, nella tabella che segue:

<i>Livello inquadramentale</i>	<i>Importo</i>
3	100 euro
4	180 euro
5-5S	280 euro
6	400 euro
7	650 euro
Quadri	1.100 euro

L'Azienda erogherà il prestito in *busta paga* entro il mese successivo. Il prestito produce interessi al tasso ufficiale di rifinanziamento della BCE vigente al 31 dicembre di ciascun anno.

Le restituzione del prestito, comprensivo degli interessi maturati, avrà luogo entro tre mesi dal termine finale di applicazione del Contratto di Solidarietà ovvero all'atto della cessazione dal servizio se antecedente.

